

LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOP. BS

Relazione annuale
dell'Organismo di Vigilanza
dei modelli organizzativi e gestionali (MOG)
redatti ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 231/2001

Periodo
Gennaio 2025 – Dicembre 2025

OdV: Dott. Antonio Sesto

23 febbraio 2026

INDICE

1 PREMESSA

2 ATTIVITÀ ESERCITATA DALL'ODV NEL PERIODO GENNAIO 2025 – DICEMBRE 2025

2.1 FLUSSI INFORMATIVI

3 DESCRIZIONE DEGLI EVENTI AZIENDALI SIGNIFICATIVI

3.1 SIGNIFICATIVI MUTAMENTI NELLA STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA

4 SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

4.1 SEGNALAZIONI ALL'INDIRIZZO E-MAIL OdV

4.2 INFORMAZIONI, OSSERVAZIONI E RILIEVI

4.3 ATTIVITÀ DI AUDIT

4.4 ULTERIORI RACCOMANDAZIONI CONNESSE ALL'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PROPOSTA DI UTILIZZO DEL FONDO SPESE/BUDGET DELL'OdV

5 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ODV

6 VIOLAZIONI AL CODICE ETICO E ALLE NORME COMPORTAMENTALI

7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

8 RAPPORTI CON ORGANI GIUDIZIARI RILEVANTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

8.1 PROVVEDIMENTI O NOTIZIE

8.2 RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE

9 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

10 RICHIAMI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE IL D.LGS. 231/2001

1 Premessa

I contenuti della presente Relazione rappresentano il risultato delle attività messe in atto dall'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti anche "OdV") dei modelli organizzativi e gestionali (d'ora innanzi anche "MOG") della società LA MONGOLFIERA - SOCIETÀ COOP. BS, per il monitoraggio, mantenimento e adeguamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

L'OdV, come previsto dai Modelli Organizzativi e Gestionali, si è avvalso di un *account* di posta elettronica (con accesso riservato allo stesso OdV) per la raccolta delle eventuali segnalazioni da parte dei/delle dipendenti, nonché per chiedere specifiche informazioni ai/alle vari/e Responsabili di funzione e, quindi, istituire un canale dedicato per garantire la dovuta continuità di azione e di monitoraggio. Il presente documento riepiloga le attività dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

2 Attività esercitata dall'OdV nel periodo gennaio 2025 – dicembre 2025

Le principali attività svolte nel periodo riguardano i seguenti punti:

- Analisi dei Modelli Organizzativi predisposti dalla Società (continuato);
- Esecuzione piano di *audit*; controllo dell'analisi della probabilità lorda di reato, dei presidi, impatto potenziale e rischio residuo; controllo dei fogli di lavoro relativi a flussi informativi periodici verso l'OdV;
- Informative relativamente a nuovi reati presupposto del decreto 231/2001 e analisi di sentenze giurisprudenziali di S.C. di Cassazione 2025 di corti di merito, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- Comunicazioni in merito alle norme che hanno modificato il d.lgs. 231/2001, inserendo nuovi "reati presupposto" e abrogandone altri, in particolare:
 - ambiente e rifiuti
 - contrabbando
 - truffa

Flussi informativi

Al flusso derivante dalla richiesta periodica dell'OdV è stata data periodicità annuale.

3 Descrizione degli eventi aziendali significativi

3.1 Significativi mutamenti nella struttura societaria e organizzativa

Non si sono verificati significativi mutamenti nella struttura societaria e organizzativa.

4 Segnalazioni e osservazioni

4.1 Segnalazioni all'indirizzo e-mail OdV

Nel periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni da dipendenti in merito a violazioni riguardanti la disciplina in commento.

Si raccomanda, peraltro, un uso più frequente della casella di posta elettronica in oggetto da parte dei/delle responsabili dei processi e l'invio costante dei flussi informativi verso l'OdV.

4.2 Informazioni, osservazioni e rilievi

Si segnala la necessità di mantenere il risk assesment 231/2001 aggiornato in relazione ai nuovi provvedimenti legislativi intervenuti nel periodo di riferimento e che potrebbero incidere sul rischio di commissione di reati presupposto.

4.3 Attività di audit

Le attività di verifica hanno avuto come obiettivi quelli di:

- comprendere le modalità di gestione dei processi operativi aziendali e i relativi meccanismi di controllo previsti dalle procedure/protocolli in essere e/o previsti per prassi aziendale;
- monitorare l'effettiva applicazione dei modelli organizzativi e suggerire, ove ritenuto necessario, le relative azioni di miglioramento.

Le verifiche hanno incluso l'osservanza dei protocolli 231, l'effettività del sistema dei controlli interni, la tracciabilità dei flussi informativi e l'applicazione delle procedure in materia di antitrust, HSE e utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (AI), ove applicabile.

Si segnalano anche verifiche in ambiti meno operativi ma ugualmente rilevanti.

4.3.1 Gestione Fornitori

L'Organismo di Vigilanza ha verificato i presidi adottati dalla società nella gestione dei fornitori e dei subappaltatori, con particolare riferimento alla catena di fornitura e ai rischi di responsabilità indiretta ex d.lgs. 231/2001 e art. 603 bis del C.P. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

L'OdV ha valutato positivamente la gestione degli acquisti. Si raccomanda di rafforzare le verifiche relative alla qualifica dei fornitori e della loro capacità tecnica, prevedendo anche audit periodici tracciati, ove ritenuto necessario.

4.3.2. Audit Sicurezza

In dettaglio nel corso del 2025 si evince quanto segue:

- Non si sono verificati infortuni superiori a 40 giorni.
- In data 31 ottobre 2025, si è verificato un infortunio in itinere con prognosi inferiore ai 40 giorni, precisamente dal 31.10.2025 al 7.11.2025 compresi.
- Non si sono verificate segnalazioni di near miss (quasi infortuni).

Verificata la corretta applicazione del piano di formazione HSE, che risulta completo e non ha riscontrato nessuna criticità.

Sono stati effettuati i corsi di formazione primo soccorso, antincendio e l'Organismo di Vigilanza ha visionato il file aggiornato con nominativi del personale, date corsi, date rinnovi e date di scadenza.

E' stato effettuato altresì nel mese di dicembre un corso di aggiornamento RLS per un totale di 8 ore. In merito alla formazione dell'RSPP l'Organismo di Vigilanza verifica il possesso dei requisiti previsti per legge e la loro validità temporale e prende atto che nell'anno 2025 lo stesso RSPP ha effettuato i seguenti aggiornamenti:

- Webinar svolto in data 07.03.2025 per un totale di 2 ore per "Salute e sicurezza su misura";
- Webinar svolto in data 31.03.2025 per un totale di 1 ora per "Polizze per rischi catastrofali: obblighi e opportunità per le aziende";
- Convegno svolto in data 29.05.2025 per un totale di 2 ore per "Valutazione dei rischi: le nuove sfide e le criticità per gli RSPP".

L'Organismo di Vigilanza ha verificato l'elenco di tutte le sedi della Cooperativa con i relativi referenti per prove di evacuazione.

Di seguito tabella riepilogativa:

SERVIZI	INDIRIZZO	COORDINATORE	CONTATTO
AMM	Traversa XVIII, 12/1 - Vill. Sereno 25125 Brescia	Palmino Mancini	3297419603
CDD	Traversa XII, 164/166 - Vill. Sereno 25125 Brescia	Sara Angelini	3703723691
CSE	Traversa XII, 164/166 - Vill. Sereno 25125 Brescia	Olga Manfredi	3453090019
CSS	Traversa XII, 164/166 - Vill. Sereno 25125 Brescia	Sara Angelini	3297487706
CDD ZAP	Via Codignole 32/O - 25125 Brescia	Margherita Paviani	3319124422
SDI1	Via Lamarmora, 144 - 25124 Brescia	Claudio Franzoni	3288878552
SDI "Civico D 26"	Via Tiepolo, 26 - 25015 Desenzano del Garda (BS)	Claudio Franzoni	3288878552
SDI2 "Casa Lucia"	Traversa XIV, 193 - Vill. Sereno 25125 Brescia	Lanzini Luana	3389975497
SDI3	Via Malta, 8 - 25124 Brescia	Sabattoli Annalisa	3299612997
SFA1	Via Malanotte, 18 - Fornaci 25131 Brescia	Anna Daldossi	3288479818
SFA2	Via Reverberi, 17 - 25128 Brescia	Valentina Casaccio	3381002578
SFA3	Traversa XII, 9 - Vill. Sereno 25125 Brescia	Silvana Ceresa	3339850412
INEDICOLA	Viale Rebuffone, 2 - 25123 Brescia	Massimo Mille	3289499641
LAVORATORIO 5.0	Via Fura, 48 - 25125 Brescia	Massimo Mille	3289499641
SDI CIVICO 62	Via Tagliata, 2, 25032 Chiari BS	Letizia Forloni	3334952413
IN-SOLITO BAR	via Unità d'Italia, 95/B - 25015 San Martino della Battaglia (BS)	Claudio Franzoni	3288878552

L'Organismo di Vigilanza ha verificato l'aggiornamento dei DVR.

Si informa che sono stati redatti i DVR relativi alle due nuove unità locali:

- Insolito Bar San Martino della Battaglia – aggiornamento marzo 2025
- Civico 62 a Chiari (BS) – aggiornamento luglio 2025

E' stata conclusa inoltre a fine novembre 2025 per tutte le mansioni la Valutazione Stress Lavoro Correlato e di conseguenza, in data 10 dicembre 2025, sono stati aggiornati tutti i DVR della Cooperativa, sede legale e amministrativa e unità locali.

L'OdV raccomanda l'importanza di tener sempre aggiornato il DVR a seguito di modifiche normative e/o nuove mansioni inserite all'interno della società.

Sono stati effettuati sopralluoghi nelle seguenti date:

- 13 febbraio 2025 c/o UL La Zebra a Pois – nessuna criticità e segnalazione; è stata effettuata la prova di evacuazione con esito positivo
- 10 marzo 2025 c/o UL amministrativa Brescia – nessuna criticità e segnalazione
- 1 aprile 2025 c/o UL CDD – CSE – CSS Brescia – nessuna criticità e segnalazione
- 17 settembre 2025 c/o SFA2 – nessuna criticità e segnalazione
- 10 ottobre 2025 c/o SDI 2 – SFA1 – SFA3 – SDI3 – SDI1 Brescia – nessuna criticità e segnalazione

- 15 ottobre 2025 c/o unità INEDICOLA Brescia – nessuna criticità da segnalare
- 15 ottobre 2025 c/o LABORATORIO 4.0 Brescia – da segnalare l’effettuazione della manutenzione degli estintori

Si segnala di verificare le prove di evacuazione programmate a seguito dei sopralluoghi effettuati.

4.3.3. Accessi, ispezioni e verifiche

La società ha comunicato all’OdV, tramite l’indirizzo di posta elettronica dedicato, le verifiche avvenute nel corso del 2025. Tutte hanno avuto esito positivo. Nessuna contravvenzione/sanzione/prescrizione segnalata.

4.3.4. Report del RLS in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Non si riscontrano eventuali segnalazioni di infortuni gravi superiori ai 40 giorni, quasi infortuni o mancati infortuni.

4.3.5. Segnalazioni di corruzione o di altre irregolarità/illeciti mediante il sistema di tutela per il soggetto segnalante

Non sono state riscontrate segnalazioni di corruzione o di altre irregolarità/illeciti da parte dei dipendenti della società nel corso del periodo di riferimento.

L’OdV sottolinea infine l’importanza di mantenere attiva la collaborazione tra le funzioni RSPP, HR, Direzione, in un’ottica integrata di prevenzione e controllo, anche ai fini della responsabilità amministrativa da reato in materia di salute e sicurezza (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001).

4.3.6. Audit flusso finanziario – predisposizione bonifici / pagamento fornitori

E’ stata verificato il flusso finanziario relative alla predisposizione di bonifici e/o pagamento fornitori. Tutti i passaggi vengono eseguiti nel modo corretto e non sono state rilevate criticità. Sono rispettati i poteri di firma ed i vari livelli autorizzativi. Confermata la segregazione delle funzioni.

4.4 Ulteriori raccomandazioni connesse all’aggiornamento del Modello Organizzativo e proposta di utilizzo del fondo spese/budget dell’OdV

1. Aggiornare ulteriormente il risk assesment del Modello Organizzativo e gestionale (MOG), alla luce delle modifiche normative recenti, anche comprendenti reati presupposto del d.lgs. 231/2001;
2. Aggiornare la formazione in ambito d.lgs.231/2001, anche mediante piattaforma on line, specie in relazione ai reati presupposto derivanti da norme del 2025.
3. Aggiornare il **risk assesment periodico**, con indici “predittivi” e secondo lo standard UNI ISO 31000:2018 e ISO31010 (*risk management standard*) nonché secondo la recente giurisprudenza, **indicando il livello di rischio massimo sopportabile**;
4. Aggiornare le procedure e i protocolli allegati al MOG 231/2001 (parte speciale), in collegamento con l’ultimo organigramma rilasciato e alle mansioni di ciascuna funzione e persona;
5. Mantenere aggiornata la mappatura continua di possibili altre procedure e/o prassi esistenti, non ancora inserite nel sistema integrato, al fine di mantenere un elenco aggiornato generale

delle procedure organizzative relative ai processi aziendali che attualmente non sono ancora collegati al MOG, ma che potrebbero farne parte, al fine di mitigare rischi di compimento di reati presupposto o di altri reati strumentali ad essi. Tale mappatura risulta necessaria anche al fine di abbassare il rischio residuo di reato, spesso già ravvisabile in altri “reati spia/propedeutici” non contenuti nell’elenco tassativo del decreto 231/2001, ma parte di un più vasto disegno illecito, a sua volta costituente reato presupposto 231.

6. L’adozione della **ISO/IEC 42001**, pur non obbligatoria, **può rappresentare una best practice** organizzativa idonea a rafforzare il presidio 231 nelle aree di rischio connesse all’uso dell’AI; La norma definisce un ciclo di gestione ispirato al modello Plan–Do–Check–Act (PDCA), del tutto coerente con la logica del Modello 231, e fornisce indicazioni utili per l’individuazione e classificazione dei rischi algoritmici, la gestione dei dati, la documentazione dei processi decisionali automatizzati, la definizione di ruoli e responsabilità interne (es. AI Governance Officer).

In contesti in cui l’organizzazione sviluppi o utilizzi soluzioni IA (in particolare per classificazioni automatizzate, profilazioni, analisi predittive o selezione del personale), è raccomandata una mappatura puntuale dei processi impattati e l’integrazione degli stessi nel perimetro 231.

L’OdV raccomanda pertanto una valutazione sull’opportunità di includere nei protocolli 231 misure organizzative minime per i processi basati su AI; aggiornare l’analisi dei rischi tenendo conto dell’utilizzo crescente di strumenti AI nel contesto aziendale; avviare, laddove non già previsto, un percorso formativo mirato su AI e responsabilità d’impresa.

7. L’OdV raccomanda di aggiornare ulteriormente il *risk assessment* e il MOG, alla luce dei reati presupposto promulgati successivamente all’ultimo aggiornamento (seppur recente), in quanto salienti per il business aziendale. Segnatamente, per quanto attiene al d.lgs. 211/2025 e alla c.d. “*trade compliance*”, in conformità con i provvedimenti restrittivi UE e delle black list europee (vedasi l’ultimo paragrafo della presente relazione per i dettagli).

In merito ai luoghi di lavoro, sebbene non strettamente in connessione ai protocolli in esame, l’OdV rammenta di:

1. Consegnare ad ogni neoassunto/a un “pacchetto informativo di benvenuto”, comprensivo del codice etico e di un estratto del MOG (anche mediante riferimento a directory nella intranet aziendale), incluse le istruzioni operative, le procedure e i protocolli applicabili alla sua attività e gli allegati a sistemi di gestione e/o MOG.
2. Mantenere in bacheca la stampa del paragrafo del CCNL relativo alle contestazioni disciplinari e sanzioni previste dai contratti collettivi nazionali applicabili ai/alle dipendenti presenti nel luogo di lavoro, oltre che l’organigramma della sicurezza (ove sono indicati i nomi di RSPP, RSL, addetto/i al primo soccorso e addetto/i antincendio).
3. Inviare sempre all’OdV i riferimenti di modifiche societarie.
4. Inviare all’OdV il bilancio di esercizio e eventuali relazioni annesse, prima dell’assemblea di approvazione.
5. Tracciare per scritto i richiami disciplinari, anche se verbali.

5 Pianificazione delle attività dell'OdV

Le prossime attività da svolgere da parte dell'OdV riguarderanno i seguenti punti:

- (i) Esecuzione di *follow up* relativi agli *audit* conclusi, al fine di verificare se le disposizioni impartite per colmare i *gap* rispettano i tempi programmati.
- (ii) Verifica degli aggiornamenti al MOG (parte generale; parti speciali-procedure; *risk assesment*).
- (iii) Programmazione della formazione in ambito d.lgs.231/2001 per nuovi dipendenti e aggiornamento di quella agli apicali (sempre differenziata in base al ruolo e al rischio) e previo utilizzo del fondo spese OdV.

Il piano di *audit* e dei relativi *follow up* dovrà essere rivisto alla luce delle modifiche intervenute al MOG ed in corso di approvazione e rappresenta una programmazione di massima delle attività di verifica 231/2001 e che potrà essere soggetto a cambiamenti in seguito alle attività che verranno svolte dall'OdV, nonché di eventuali segnalazioni o problematiche emergenti.

6 Violazioni al Codice Etico e alle norme comportamentali

Non sono state riscontrate violazioni inerenti a quanto disciplinato dal Codice Etico e dalle norme comportamentali.

7 Provvedimenti disciplinari

Non sono stati comminati provvedimenti disciplinari.

8 Rapporti con organi giudiziari rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001

8.1 Provvedimenti o notizie

Nel periodo di riferimento non sono stati riscontrati provvedimenti o notizie giudiziarie rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sulla società.

8.2 Richieste di assistenza legale

Nel periodo di riferimento non sono state rilevate richieste di assistenza legale rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

9 Attività di formazione e comunicazione

Nel corso del 2025 sono stati pianificati interventi formativi in materia 231, da svolgere e concludere nell'anno 2026 con focus su:

MODULO 1

L'aggiornamento dei reati presupposto del d.lgs.231/2001 dopo la L. n. 137/2023

- ☐ La nuova disciplina del whistleblowing (d.lgs. n. 24/2023)
- ☐ Il MOG per la gestione dei rischi, in ottica ERM e per la rendicontazione ESG e DNF nonché delle emissioni GHG
- ☐ Salienti sentenze della magistratura in ambito MOG 231: (1) qualifica fornitori; appalti; (2) livello massimo di rischio accettabile

MODULO 2

- ☐ Trasferimento fraudolento di valori Art. 512-bis Codice Penale
- ☐ Ambiente e rifiuti: le sanzioni inasprite Art. 256 T.U. ambientale d.lgs. 152/2006, Art.25 undecies d.lgs. 231/2001

☐ Il whistleblowing, la nuova disciplina dopo il d.lgs. 24/2023

MODULO 3

☐ Salienti sentenze della magistratura in ambito d.lgs. 231/2001 e MOG:

- qualifica fornitori
- livello massimo di rischio accettabile

☐ Obblighi relativi alla salute e la sicurezza sul lavoro e verifica della capacità tecnica dei fornitori, appaltatori

☐ Enterprise Risk Management: classi, aree di rischio e relazioni con MOG 231

10 Richiami normativi e giurisprudenziali

Evoluzione della normativa riguardante il D.lgs. 231/2001

Nel corso del periodo oggetto di rendicontazione sono pervenute modifiche al d.lgs. 231/2001, segnatamente in materia di:

- ambiente e rifiuti
- contrabbando
- truffa
- Provvedimenti restrittivi UE

Di seguito si riporta un estratto delle norme modificate, che interessano sia il Codice penale sia il d.lgs. 231/2001, con la conseguenza che occorre valutare se e come **aggiornare sia il *risk assesment*, sia il Modello organizzativo (MOG)** e, solo ove risulti saliente, anche i **presidi** (ossia i protocolli, le procedure, le istruzioni operative, la formazione e gli audit).

La legge n. 80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025; modifica dell'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/2001 (terrorismo).

L'OdV segnala la norma relativa alle "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", con introduzione del testo dell'art.270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) e modifica dell'art.435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell'Art. 25-*quater* del D. Lgs 231/2001 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

Tale provvedimento ha comportato anche **modifiche all'Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. 24 del D. Lgs 231/2001** (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).

Il d.lgs. n. 81 del 12 giugno 2025 e l'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. 231/2001 (contrabbando).

L'OdV segnala la norma relativa alle "Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie", con modifiche all'art. 88 (Circostanze aggravanti del **contrabbando**) del d.lgs. n.141 del 26 settembre 2024 facente parte dell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs 231/01 (**Contrabbando**).

Legge n. 132 del 23/9/2025, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”.

In coerenza con il c.d. ‘AI Act’ ovvero il Regolamento UE 2024/1689, promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’Intelligenza Artificiale. Viene introdotta la nuova fattispecie di reato di **“diffusione di contenuti generati o alterati con IA”**, c.d. diffusione illecita di *deepfake* (**art. 612-quater c.p.**).

Viene introdotta, nella legge sul diritto d’autore (art. 171, l. 633/1941), la nuova condotta descritta alla lettera a-ter, che punisce la riproduzione o estrazione di testo o dati in violazione della legge sul diritto d’autore, anche tramite IA, c.d. abuso di tecniche di *web scraping* o *data mining*.

Vengono introdotte nuove aggravanti, tra cui:

Come aggravante generica di cui all’art. 61, n. 11-decies c.p.: quando il reato è commesso mediante impiego di sistemi di IA che costituiscano mezzo insidioso, ostacolino la difesa o aggravino le conseguenze del reato

Nel reato di aggioaggio (art. 2637 c.c.) è ora prevista l’aggravante specifica della reclusione da 2 a 7 anni se commesso mediante IA

Nel reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), è ora prevista la pena aggravata della reclusione da 2 a 7 anni e multa fino a 6 milioni se commesso mediante IA.

La norma introduce nuove condotte fonte di responsabilità in alcuni reati presupposto già presenti nel catalogo dei reati 231 (i reati di **aggioaggio e manipolazione del mercato** sono già reati-presupposto 231); inoltre prevede circostanze aggravanti sia comuni sia speciali connesse all’uso di IA che ne accentua la gravità a fattispecie già previste dal decreto 231; con riferimento al nuovo illecito penale di *deepfake* (art. 612-quater c.p.), lo stesso può assumere rilevanza per la 231 per il combinato disposto con altre fattispecie già ricomprese nel decreto (es. reati informatici, frodi, reati societari).

Rientrano in questa categoria tutte le violazioni commesse tramite o con l’ausilio di sistemi automatizzati. Esempi:

- ☐ falsificazione di bilanci mediante generazione automatica di dati contabili;
- ☐ frodi verso la Pubblica Amministrazione tramite algoritmi che simulano requisiti per contributi;
- ☐ falsificazione di dati ambientali per eludere i limiti sulle emissioni;
- ☐ incidenti sul lavoro causati da robot intelligenti mal programmati.

L’IA quale braccio operativo di condotte penalmente rilevanti implica che la responsabilità ricada sull’ente che trae vantaggio dall’illecito o che non ha predisposto adeguati protocolli di prevenzione. È pertanto necessario aggiornare il *risk assessment*, per prevenire condotte aggravate dall’uso di sistemi intelligenti.

Nuovi reati 231 ambientali; la legge n. 147/2025 e l’art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001 (reati ambientali)

L’OdV comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7.10.2025 la Legge 3 ottobre 2025, n. 147 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi."

Si allega l'articolo del d.lgs.231/2001 corrispondente con parti evidenziate, per illustrare le modifiche apportate all'art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001 "Reati Ambientali" e ai singoli reati presupposto.

Nota ai fini della consultazione del documento: si riportano evidenziate in verde le modifiche apportate dal D.L. 116/2025, convertito in Legge 147/2025.

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001
REATI AMBIENTALI
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote ; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote; e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma ; e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote ; e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ; e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settrecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma ; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater , del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote ;

Questa norma, per quanto di interesse ai fini della compliance c.d. “231”, ha:

- introdotto nuove fattispecie di reato (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari ex art. 255 bis D. Lgs. 152/2006, abbandono di rifiuti pericolosi ex art. 255 ter del d.lgs. 152/2006);
- modificato fattispecie di reato già esistenti;
- introdotto nuovi reati presupposto (impedimento del controllo ex art. 452 septies c.p., omessa bonifica ex art. 452 terdecies c.p., attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p., abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari ex art. 255 bis D. Lgs. 152/2006, abbandono di rifiuti pericolosi ex art. 255 ter D. Lgs. 152/2006, combustione illecita di rifiuti ex art. 256 del d.lgs. 152/2006);
- modificato il trattamento sanzionatorio per alcuni reati presupposto.

Il d.lgs. n. 211/2025, di recepimento della direttiva 2024/1226/UE, relativa alla “violazione delle misure restrittive UE” e prodotti c.d. “dual use”. Art. 25 octies 2 d.lgs. 231/2001 (Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea).

Infine, si segnala che è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. n. 211/2025, di recepimento della direttiva 2024/1226/UE, relativa alla “violazione delle misure restrittive UE” (*vedasi regolamento e elenco dei provvedimenti aggiornato al 26 gennaio 2026*). Entra in vigore: 24 gennaio 2026.

Tutte le società sono coinvolte, con particolare focus su esportatori, importatori, banche, assicurazioni, operatori della logistica, ecc.

In breve: trattasi dei provvedimenti di carattere economico e commerciale (quali gli embarghi economici, i congelamenti di beni, le restrizioni commerciali su soggetti o entità designati), adottati nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea (PESC) volti a prevenire conflitti, a salvaguardare gli interessi fondamentali dell’Unione e a rispondere alle crisi geopolitiche. Occorre accertarsi di non incorrere nell’effettuazione di operazioni economiche, commerciali o finanziarie vietate, con uno Stato terzo o con suoi organismi, comprendendo anche fattispecie colpose relative alle condotte di importazione, esportazione, commercializzazione o trasporto di prodotti “listati” concernenti attrezzature militari o di prodotti c.d. a “duplice uso” (di non facile individuazione).

Vanno dunque integrati i presidi di controllo specifici relativi ai rapporti commerciali in essere con soggetti esteri e ai flussi finanziari.

Nonché andrebbe strutturata una procedura di “due diligence” sulle controparti contrattuali e sulle catene di fornitura.

Trattasi di rischio operativo e non solo di un mero adempimento formale; ossia di una necessità strategica, volta a scongiurare conseguenze penali – nonché reputazionali – in caso di violazione delle sanzioni UE.

Sono previsti nuovi reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Vigono nuove tipologie di sanzioni, in % sul fatturato, al posto del meccanismo delle quote.

In maggiore dettaglio:

Rileva l’elusione dell’esecuzione di una misura restrittiva dell’Unione europea realizzato mediante artifici, quali la cessione a terzi di beni congelati o la presentazione di documentazione mendace per ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o del beneficiario delle risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Sono sanzionate anche le violazioni di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione Europea, l’omessa segnalazione alle autorità amministrative competenti della disponibilità o del controllo di risorse economiche soggette a restrizione.

Nonché è previsto il delitto di violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività consentite – in deroga alle misure restrittive – ove l’autorizzazione sia prescritta da una misura restrittiva dell’Unione Europea).

Attenzione: il legislatore contempla anche una fattispecie colposa, relativa alle condotte di importazione, esportazione, commercializzazione o trasporto – con colpa grave – di prodotti “listati” concernenti attrezzature militari o prodotti a “duplice uso”.

In merito al c.d. “**dual use**” abbiamo già segnalato in passato la definizione e cosa si debba verificare; e, ad oggi, occorre meglio definire in un protocollo, in una procedura o in una istruzione operativa (nonché mediante formazione), di cosa si tratti ai fini delle norme e sanzioni, in relazione al proprio business.

Vanno dunque integrati i presidi di controllo specifici relativi a flussi finanziari e ai rapporti commerciali in essere con soggetti esteri.

Nonché andrebbe strutturata una procedura di “due diligence” sulle controparti contrattuali e sulle catene di fornitura.

Trattasi anche di rischio operativo e non solo di un mero adempimento formale: una necessità strategica, volta a scongiurare conseguenze penali – nonché reputazionali – in caso di violazione delle sanzioni UE.

Per quanto attiene alle sanzioni e all’aggiunta del profilo amministrativo dell’ente (d.lgs. 231/2001) si segnala che:

A) La condanna o patteggiamento in relazione ai reati sopracitati prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

B) L’ente persona giuridica, la società, è soggetta a sanzioni pecuniarie e interdittive.

b.1. Sanzioni pecuniarie:

(nuovo art. 25-octies.2) sistema di calcolo “proporzionale” delle sanzioni pecuniarie, basato su percentuali del fatturato globale dell’ente nell’esercizio precedente a quello di commissione del reato. Le percentuali oscillano, a seconda dei reati, dallo 0.5% al 5% del fatturato.

In via subordinata, soltanto qualora non fosse possibile stabilire il fatturato globale annuo, si applicherebbe una sanzione pecuniaria in misura fissa: da 3 a 40 milioni di euro o da 1 a 8 milioni a seconda del tipo di reato (vedasi l’articolata norma).

b.2. Sanzioni interdittive:

non inferiore a 2 e non superiore a 6 anni nel caso di reato commesso da un soggetto apicale;

non inferiore a 1 e non superiore a 3 anni nel caso di reato commesso da un soggetto sottoposto.

Reati del C.P. e del d.lgs. 231/2001: dopo l'articolo 25-octies. 1 è inserito il seguente:

Art. 25-octies.2 (**Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea**).

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, si applicano:

a) per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma, del Codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;

b) per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del Codice penale, la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all' 1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria.

2. Quando non è possibile stabilire il fatturato globale annuo dell'ente, si applica all'ente, rispettivamente, la sanzione pecuniaria da euro 3 milioni a euro 40 milioni in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo, e quinto comma, e 275-quater, primo comma del codice penale, e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la sanzione pecuniaria da euro 1 milione sino a euro 8 milioni in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

3. Nei casi di condanna per uno dei reati di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

4. In caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 1, lettere a) e b), le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate di un terzo».

* * *

L'O.d.V.

Brescia lì, 23 febbraio 2026

Firmato in originale,
L'Organismo di Vigilanza
Dott. Antonio Sesto

